

## FOGLIO INFORMATIVO

### 4g - Altri finanziamenti non cambiari a privati

Il presente foglio informativo è relativo alle operazioni non rientranti nelle fattispecie previste dal Capo I-bis e dal Capo II del Titolo VI del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n.385/1993).

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

##### **CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.**

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940

Indirizzo e-mail: [info@crvolterra.it](mailto:info@crvolterra.it)

Sito internet: [www.crvolterra.it](http://www.crvolterra.it)

Codice ABI: 06370

Cap. Sociale € 101.364.400,00

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

#### CHE COS'E' IL CONTRATTO DI PRESTITO A PRIVATI

##### **Struttura e funzione economica**

Il contratto di prestito personale è un contratto di finanziamento con il quale una somma viene erogata dalla banca al cliente, che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento a rate con scadenze concordate. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

Si rammenta che nei confronti di clienti che rivestono la qualità di consumatori trova applicazione la normativa sul "credito al consumo".

Il prestito può essere oggetto di surroga, e la norma, dato il suo inserimento nel Capo I del decreto "Misure urgenti per la tutela dei consumatori", trova applicazione con riferimento alle sole persone fisiche - consumatori.

L'operazione di surroga è un finanziamento "di scopo" a medio lungo termine finalizzato all'estinzione di un precedente prestito con altro Istituto di Credito. Il credito vantato dalla banca originaria sarà trasferito in capo alla nuova Banca. Il debitore rimborserà il prestito mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso fisso, variabile o misto.

L'articolo 8 della Legge n.40/2007 stabilisce che la Banca surrogante subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al creditore surrogato. In virtù della norma in esame ed ai sensi dell'art. 1202 c.c., la Banca surrogante (= nuova banca) può subentrare al creditore originario (anche nelle garanzie accessorie, personali e reali).

L'ABI ha definito un'apposita procedura di "colloquio interbancario", improntata a criteri di massima riduzione dei tempi, adempimenti e costi, che permetterà di non percepire alcun costo di istruttoria dal cliente.

Sono tassativamente escluse dall'applicazione a carico del cliente tutte le spese, commissioni, penali di estinzione anticipata ed oneri di qualsiasi natura. Infatti il legislatore ha stabilito la nullità di qualsiasi patto, anche posteriore alla stipula del contratto stesso, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il

debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione (art.8, comma 3). Inoltre non possono essere considerate a carico del cliente le spese di istruttoria, nonché gli eventuali onorari notarili. La surrogazione inoltre non comporta il venir meno dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa e non determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva (art. 8 commi 4 e 4-bis).

### Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito finalizzato sia a tasso fisso;
- possibilità di variazione del tasso di interesse, nel caso di prestiti a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso iniziale, con concreto rischio per il cliente di non poter far fronte al conseguente aumento della rata periodica.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) massimo applicato**  
(calcolato secondo la disciplina in materia di credito ai consumatori)  
**22,33%**

A titolo esemplificativo sono di seguito indicate le rate mensili relative ai piani di ammortamento sviluppati al tasso massimo attuale (tasso del **12,00%**) per un capitale di **Euro 1.500,00**

<b>Durata</b>	<b>Rata mensile</b>	<b>TAEG</b>	<b>Durata</b>	<b>Rata mensile</b>	<b>TAEG</b>
6 mesi	€258,82	22,33%	48 mesi	€39,50	14,85%
12 mesi	€133,27	20,17%	54 mesi	€36,08	14,63%
18 mesi	€91,47	19,42%	60 mesi	€33,37	14,47%
24 mesi	€70,61	16,82%	66 mesi	€31,16	14,32%
30 mesi	€58,12	16,03%	72 mesi	€29,33	14,21%
36 mesi	€49,82	15,51%	78 mesi	€27,79	14,10%
42 mesi	€43,91	15,13%	84 mesi	€26,48	14,01%

**PRESTITI A TASSO VARIABILE:****Parametro di riferimento: EURIBOR/6M - EURIBOR/3M**

Durata finanziamento	da un minimo di 6 ad un massimo di 84 mesi
Importo massimo concedibile	Eur 750.000,00
Periodicità delle rate	Le rate possono essere: mensili, semestrali o annuali.

**TASSI**

Tasso nominale annuo massimo applicato	12,00% con esclusione delle maggiorazioni previste in caso di morosità del rimborso
Tasso nominale massimo di preammortamento	Tasso di riferimento Euribor/6 mesi con una maggiorazione massima di 9,70 punti.
Tasso nominale annuo a regime	Tasso Euribor/6 mesi con maggiorazione massima del medesimo di 9,70 punti

---

**Modalità di indicizzazione**

Euribor/6 mesi : il tasso d'ingresso (cioè stabilito all'atto della stipula del prestito) rimane tale per il periodo iniziale. Con decorrenza 1/1 e 1/7 di ogni anno si applica il tasso equivalente alla media mensile Euribor 6mesi/365 riferita all'ultimo mese del semestre precedente. Ferma restando l'invariabilità della maggiorazione prevista

I tassi sono rilevati sul quotidiano "Il Sole24ore".

Comunque nei limiti del tasso massimo sopra indicato, per quanto ovvio, l'aumento del tasso di interesse comporterà l'aumento complessivo della rata mensile.

Per tutta la durata del finanziamento, il tasso di interesse non potrà mai essere inferiore alla maggiorazione concordata ("spread")

Nel caso di modifica della formula e/o della metodologia utilizzata dall'European Money Markets Institute ("EMMI") per il calcolo dell'Euribor ("Indice di Riferimento"), la Cassa utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o la metodologia tempo per tempo vigente, così come verrà definita ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011 e successive integrazioni e/o modificazioni ("Reg. BMR"). Di talché, ogni riferimento all'Euribor presente nel contratto si intenderà effettuato con riguardo all'Euribor calcolato secondo la metodologia di volta in volta approvata.

Nel caso di mancata pubblicazione/rilevazione temporanea dell'Indice di Riferimento, varrà utilizzato l'ultimo valore disponibile dello stesso.

Nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi ("Eventi legali di Sostituzione") riguardanti l'Indice di Riferimento:

1. Non rappresentatività: l'Autorità competente per l'EMMI dichiara ufficialmente o pubblici che l'Indice di Riferimento non rappresenta più il mercato o la realtà economica sottostante e che tale rappresentatività non sarà ripristinata;
2. Liquidazione/cessazione definitiva o illimitata: l'EMMI, un soggetto che agisca per suo conto, l'Autorità competente per l'EMMI o altra autorità competente in materia di insolvenza o risoluzione dichiara ufficialmente o pubblici che, in assenza di un nuovo amministratore, si procederà alla liquidazione o alla cessazione definitiva o illimitata della fornitura dell'Indice di Riferimento o di determinate scadenze o valute per le quali tale Indice è calcolato;
3. Illegalità: l'utilizzo dell'Indice di Riferimento divenga per qualunque motivo illegale;
4. Interruzione permanente della pubblicazione/rilevazione: l'Indice di Riferimento cessa in via permanente di essere pubblicato/rilevato senza alcun preventivo annuncio ufficiale da parte dell'Autorità competente o dell'EMMI

Esso verrà sostituito dalla Cassa, salvo diversa indicazione da parte della Commissione europea o dell'Autorità nazionale competente, utilizzando l'indice di riferimento sostitutivo (l'"Indice Sostitutivo") individuato come tale dal mercato, in quanto rifletta la natura e la struttura, nonché la rappresentatività dell'Indice di Riferimento, nel rispetto del Reg. BMR. In caso di cessazione o modifica sostanziale dell'Indice di Riferimento, la Cassa comunica in forma scritta o su altro supporto durevole, entro trenta giorni al cliente le modifiche o l'Indice Sostitutivo individuato sulla base dei Piani. La data a partire dalla quale l'Indice Sostitutivo sarà applicato (la "Data di sostituzione") coinciderà, ove disponibile, con la data in cui l'Indice di Riferimento abbia cessato definitivamente di essere fornito o di essere rappresentativo. In mancanza, l'Indice Sostitutivo sarà applicato trascorsi 60 giorni dall'ultima pubblicazione/rilevazione dell'Indice di Riferimento.

Qualora la Commissione Europea o altra Autorità nazionale competente indichi direttamente un Indice Sostitutivo o pubblici indicazioni suppletive riguardanti l'Indice Sostitutivo indicato dal mercato o l'Indice di Riferimento (inclusi spread o aggiustamenti finalizzati a neutralizzare le eventuali differenze dell'Indice Sostitutivo individuato rispetto all'Indice di Riferimento), la Cassa applicherà l'Indice Sostitutivo indicato e/o provvederà alle modifiche in base alle indicazioni fornite. In ogni caso, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza spese entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'Indice di Riferimento.

Per maggiori dettagli sull'iter operativo seguito nell'individuazione dell'Indice Alternativo e per la relativa procedura adottata dalla Cassa si rinvia al "Piano interno in caso di variazione o cessazione degli indici di riferimento utilizzati per i contratti finanziari" pubblicato sul sito della Cassa [[www.crvolterra.it](http://www.crvolterra.it)] alla sezione trasparenza".

**Assicurazione CPI facoltativa "Prestito Protetto di Eurovita/AXA" con pagamento a premio unico anticipato calcolato in percentuale sul capitale assicurato per la durata in mesi del prestito con durata minima 6 mesi e massima 120 mesi** (coperture: Caso Morte tutte cause, Invalidità totale permanente da infortunio e malattia, inabilità temporanea totale, perdita posto di lavoro)

Interessi di mora	2,50 punti in più del tasso senza capitalizzazione periodica
-------------------	--

Il calcolo degli interessi viene eseguito a tasso frazionato, cioè gli interessi sono conteggiati al tasso di periodo determinato dal tasso nominale annuo diviso per la periodicità di rimborso nell'anno.

### SPESE

Commissioni	per prestiti con durata fino a 6 mesi	1,00% sul nominale finanziato
	per prestiti con durata fino a 12 mesi	2,00% sul nominale finanziato
	per prestiti con durata oltre i 12 mesi	3,00% sul nominale finanziato
	se trattasi di <u>surroga</u>	nessuna commissione

### Oneri di Mediazione

La Banca non si avvale di mediatori per l'intermediazione dei prodotti del credito e non ha aderito all'accordo ABI-OAM. Nel caso in cui il Cliente si avvalga di Consulenti Finanziari Indipendenti o mediatori è tenuto a comunicarlo alla prima occasione utile alla Cassa, la quale provvederà a comprendere il compenso del consulente nel calcolo del TAEG/TEG applicato al finanziamento richiesto

Commissioni di accollo	€ 250,00
Spese di scrittura contabile	Per accredito in sede di liquidazione del finanziamento: massimo € 3,50
Spese incasso rata	Massimo € 3,50
Rimborso spese di spedizione	pari a € 1,00 forfettarie a rata per prestiti di importo superiore a € 1.500,00
Commissioni di rinegoziazione	2% del capitale residuo. Qualora lo scopo del finanziamento ricada in una delle fattispecie di cui alla legge 244/2007, non sarà dovuta alcuna commissione.
Commissione per anticipata estinzione	Pari al 1% dell'importo rimborsato, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero dello 0,50% dell'importo rimborsato, se la vita residua è pari o inferiore ad un anno. L'ammontare non potrà, in ogni caso, essere superiore

all'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la durata residua del contratto. Inoltre l'importo non risulta dovuto se il capitale residuo rimborsato è pari o inferiore a 10.000,00 euro.

### IMPOSTE

Imposta di bollo	secondo le tariffe previste dalla legge.
------------------	--

Per le spese e le commissioni praticate su base periodica deve essere indicata la periodicità  
I piani di ammortamento adeguati tempo per tempo alla variazione del parametro di riferimento sono disponibili presso gli operatori di sportello.

#### Ultimi tassi rilevati Euribor 6 mesi:

decorrenza 01/01/2023 media mensile Euribor 6 mesi del mese di dicembre 2022	2,569%
decorrenza 01/07/2023 media mensile Euribor 6 mesi del mese di giugno 2023	3,866%
decorrenza 01/01/2024 media mensile Euribor 6 mesi del mese di dicembre 2023	4,000%
decorrenza 01/07/2024 media mensile Euribor 6 mesi del mese di giugno 2024	3,774%
decorrenza 01/01/2025 media mensile Euribor 6 mesi del mese di dicembre 2024	2,683%
decorrenza 01/07/2025 media mensile Euribor 6 mesi del mese di giugno 2025	2,080%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di finanziamento in oggetto, può essere consultato in filiale.

### PRESTITI A TASSO FISSO

Durata finanziamento	da un minimo di 6 ad un massimo di 84 mesi
Importo massimo concedibile	Eur 750.000,00
Periodicità delle rate	Le rate possono essere: mensili, semestrali o annuali.

### TASSI

Tasso nominale annuo massimo applicato per tutta la durata dell'operazione	12,00% con esclusione delle maggiorazioni previste in caso di morosità del rimborso
Tasso nominale massimo di preammortamento	12,00% con esclusione delle maggiorazioni previste in caso di morosità del rimborso
Interessi di mora	2,50 punti in più del tasso senza capitalizzazione periodica

Il calcolo degli interessi viene eseguito a tasso frazionato, cioè gli interessi sono conteggiati al tasso di periodo determinato dal tasso nominale annuo diviso per la periodicità di rimborso nell'anno.

**Assicurazione CPI facoltativa “Prestito Protetto” di Eurovita/AXA” con pagamento a premio unico anticipato calcolato in percentuale sul capitale assicurato per la durata in mesi del prestito con durata minima 6 mesi e massima 120 mesi (coperture: Caso Morte tutte cause, Invalidità totale permanente da infortunio e malattia, inabilità temporanea totale, perdita posto di lavoro)**

### SPESE

Commissioni	per prestiti con durata fino a 6 mesi	1,00% sul nominale finanziato
	per prestiti con durata fino a 12 mesi	2,00% sul nominale finanziato
	per prestiti con durata oltre i 12 mesi	3,00% sul nominale finanziato
	se trattasi di <u>surroga</u>	nessuna commissione
Oneri di Mediazione		
La Banca non si avvale di mediatori per l'intermediazione dei prodotti del credito e non ha aderito all'accordo ABI-OAM. Nel caso in cui il Cliente si avvalga di Consulenti Finanziari Indipendenti o mediatori è tenuto a comunicarlo alla prima occasione utile alla Cassa, la quale provvederà a comprendere il compenso del consulente nel calcolo del TAEG/TEG applicato al finanziamento richiesto		
Commissioni di accollo		€ 250,00
Spese di scrittura contabile		Per accredito in sede di liquidazione del finanziamento: massimo € 3,50
Spese incasso rata		Massimo € 3,50
Rimborso spese di spedizione		pari a € 1,00 forfettarie a rata per prestiti di importo superiore a € 1.500,00
Commissioni di rinegoziazione		2% del capitale residuo. Qualora lo scopo del finanziamento ricada in una delle fattispecie di cui alla legge 244/2007, non sarà dovuta alcuna commissione.
Commissione per anticipata estinzione		Pari al 1% dell'importo rimborsato, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero dello 0,50% dell'importo rimborsato, se la vita residua è pari o inferiore ad un anno. L'ammontare non potrà, in ogni caso, essere superiore all'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la durata residua del contratto. Inoltre l'importo non risulta dovuto se il capitale residuo rimborsato è pari o inferiore a 10.000,00 euro.

### IMPOSTE

Imposta di bollo	secondo le tariffe previste dalla legge
------------------	---

I piani di ammortamento sono disponibili presso gli operatori di sportello.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di finanziamento in oggetto, può essere consultato in filiale.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il Cliente ha il diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà.

Il Cliente, ove il prestito rientri nella disciplina del credito al consumo, ha inoltre diritto:

- In caso di estinzione totale del finanziamento, al rimborso degli oneri pagati in anticipo (fatta eccezione per l'imposta di bollo) rispetto al momento di conclusione del contratto, che sarà proporzionale agli interessi a scadere, rispetto agli interessi complessivamente contrattualizzati;
- In caso di rimborso parziale si adotterà il medesimo criterio di cui al periodo precedente, adottando una riduzione proporzionale fra il capitale anticipato, rispetto all'importo stipulato.

### Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni normative ed economiche previste dal contratto, con l'esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, qualora sussista un giustificato motivo. Tali modifiche unilaterali saranno comunicate dalla Banca al Cliente mediante una **"Proposta di modifica unilaterale del contratto"**, con preavviso minimo di due mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93 (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie - TUB) e successive modifiche e integrazioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse, saldando ogni suo debito nei confronti della Banca. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N. 7 giorni.

### Reclami

Per eventuali contestazioni inerenti al rapporto contrattuale, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Banca (Cassa di Risparmio di Volterra SpA - Ufficio Reclami Piazza dei Priori, 16/18 - 56048 Volterra (PI)), mediante lettera raccomandata A/R o per via telematica tramite il sito web della Cassa [www.crvolterra.it](http://www.crvolterra.it), sezione "reclami Reclami". L'Ufficio Reclami riscontrerà il reclamo ricevuto, inviando comunicazione scritta al Cliente, entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Cassa comunica al Cliente le iniziative che si impegna ad assumere ed i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.



## Risoluzione stragiudiziale di controversie e Mediazione

In mancanza di risposta scritta entro i termini stabiliti da parte dell'Ufficio Reclami ai sensi del precedente paragrafo, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario di cui all'art. 128-bis del Testo Unico Bancario. Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it). E' sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Cassa, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico. In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può attivare - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi 1 e 2 costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

## GLOSSARIO

<b>Periodo iniziale</b>	Periodo di tempo che va dalla stipula del prestito alla prima variazione di tasso periodica (01/01 oppure 01/07 di ogni anno)
<b>Tasso fisso</b>	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento
<b>Indice di Riferimento</b>	<i>Indica il parametro di mercato o di politica monetaria (es. Euribor, Libor) preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.</i>
<b>Rata</b>	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato) e da una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
<b>Ammortamento</b>	E' il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate composte da quota capitale e interessi.
<b>Mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale dell'operazione su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.